



N. XXXXR.G.N.R.

N. XXXXX R. GIP

## **TRIBUNALE DI MARSALA**

**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

**ORDINANZA DI CONVALIDA DI FERMO  
E DI APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE**

**- artt. 390, 391 c.p.p., 77 d.lvo 159/2011 -**

Il Giudice per le indagini preliminari d.ssa Annalisa AMATO;

esaminata la richiesta del Pubblico Ministero nel procedimento sopra rubricato per convalida del fermo di indiziato di delitto e per l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di:

1. **G., nato a XXXX il XXXX, residente a XXXX, in atto ristretto presso la casa circondariale di Trapani**

**difeso di fiducia dall'avv. B., del foro di**

2. **M., nato a XXXX il XXXXX, residente a XXXX,;**

**in atto ristretto presso la casa circondariale di di Trapani**

**difeso di fiducia dall'avv. B., del foro di**

3. **C., nato a XXXXX, il XXXXX, ivi residente in XXXXX;**

**in atto ristretto presso la casa circondariale di Marsala**

**difeso di fiducia dall'avv. M., del foro di**

3. **C., inteso XXX, nato a XXXX, ivi residente nella via XXX;**

**in atto ristretto presso la casa circondariale di Marsala**

**difeso di fiducia dall'avv. P. del foro di**

4. **G., nato a XXXXXX, ivi residente nella via XXXXX;**

**in atto ristretto presso la casa circondariale di Marsala**

**difeso di fiducia dall'avv. M. del foro di**

*indagati dei seguenti reati:*

1. **G. e M., per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 73 comma 1° D.P.R. 309/90, come mod. dalla L. 49/2006, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 75, ponevano in essere le seguenti condotte:**

- *illecitamente cedevano a C., due chilogrammi di hashish, in “panetti” di grammi 100 ciascuna.*

*In XXXX il 19 febbraio 2011.*

- *Illecitamente cedevano a C. due chilogrammi di hashish per la somma di euro 5.000.*

*In XXXXX il 30 aprile 2011.*

- *Illecitamente cedevano a C. un chilogrammo di hashish.*

*In XXXXXX il 5 maggio 2011.*

- *Illecitamente cedevano a C. due distinte partite di droga non quantificate, del tipo hashish e cocaina.*

*In XXXXXX il 10 maggio 2011.*

- *Illecitamente cedevano a C. un imprecisato quantitativo di cocaina, comunque superiore a tre pezzi.*

*In XXXXXX in data anteriore e prossima al 26 maggio 2011.*

- *Illecitamente cedevano a C. e G. un chilogrammo di hashish per la somma di euro 2.800,00.*

*In XXXXXX allo il 26 maggio 2011.*

- *Illecitamente cedevano a C. e G. grammi 490 (quattrocentonovanta) di hashish, suddivisi in 5 “panetti”.*

*In XXXXXX il 13 giugno 2011.*

2. ***C. per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 73 comma 1° D.P.R. 309/90, come mod. dalla L. 49/2006, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 75, poneva in essere le seguenti condotte:***

- *acquistava e conseguentemente deteneva a fini illeciti due chilogrammi di hashish, in “panetti” di grammi 100 ciascuna.*

*In XXXXXX il 19 febbraio 2011.*

- *Acquistava e conseguentemente deteneva a fini illeciti due chilogrammi di hashish per la somma di euro 5.000.*

*In XXXXXXXX il 30 aprile 2011.*

- *Acquistava e conseguentemente deteneva a fini illeciti un chilogrammo di hashish.*

*In XXXXXXXX il 5 maggio 2011.*

- *Acquistava e conseguentemente deteneva a fini illeciti due distinte partite di droga non quantificate, del tipo hashish e cocaina.*

*In XXXXXXXX il 10 maggio 2011.*

- *Acquistava e conseguentemente deteneva a fini illeciti un imprecisato quantitativo di cocaina, comunque superiore a tre pezzi.*

*In XXXXXXXX in data anteriore e prossima al 26 maggio 2011.*

- *Illecitamente cedeva a C. due “panetti” di hashish.*

*In XXXXXXXX il 9 aprile 2011.*

- *Illecitamente cedeva a C. un “panetto” di hashish.*

*In XXXXXXXX il 16 aprile 2011.*

- *Illecitamente cedeva due o più “panetti” di hashish, di cui uno marchiato “DS”, a soggetti rimasti ignoti.*

*In XXXXXXXXX il 26 maggio 2011.*

- *Illecitamente cedeva un “panetto” di hashish marchiato “DS” a soggetto rimasto ignoto.*

*In XXXXXXXXX il 26 maggio 2011.*

- *Illecitamente cedeva un “panetto” di hashish a soggetto rimasto ignoto.*

*In XXXXXXXXX il 26 maggio 2011.*

3. ***C. e G. per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 73 comma 1° D.P.R. 309/90, come mod. dalla L. 49/2006, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 75, ponevano in essere le seguenti condotte:***

- *acquistavano e conseguentemente detenevano a fini illeciti un chilogrammo di hashish per la somma di euro 2.800,00.*

*In XXXXXXXXX il 26 maggio 2011.*

- *Acquistavano e conseguentemente detenevano a fini illeciti grammi 490 (quattrocentonovanta) di hashish, suddivisi in 5 “panetti”.*

*In XXXXXXXXX il 13 giugno 2011.*

- *Illecitamente cedevano a soggetto rimasto ignoto due “panetti” di hashish a soggetto rimasto ignoto.*

*In XXXXXXXXX il 26 maggio 2011.*

4. ***C. del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 73 comma 1° D.P.R. 309/90, come mod. dalla L. 49/2006, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 75, poneva in essere le seguenti condotte:***

*Acquistava e conseguentemente deteneva a fini illeciti due “panetti” di hashish.*

*In XXXXXXXXX il 9 aprile 2011.*

- *Acquistava e conseguentemente deteneva a fini illeciti un “panetto” di hashish.*

*In XXXXXXXXX il 16 aprile 2011.*

*Premesso che i motivi del fermo sono stati analiticamente descritti dal Pubblico Ministero nella sua richiesta di convalida, ove sono state anche dettagliatamente illustrate le istanze in ordine alla libertà personale (applicazione della misura cautelare della custodia in carcere), atto portato a conoscenza dell'indagato, assistito del difensore di fiducia dallo stesso nominato, nel corso dell'udienza di convalida come consta dal relativo verbale;*

*premesse altresì che il fermo è stato eseguito dalla polizia giudiziaria nella mattinata del 20 marzo 2012; che i fermati sono stati immediatamente condotti nelle case circondariali sopra indicate su disposizione del Pubblico Ministero e che il Pubblico Ministero in pari data alle ore 15.45 ha richiesto la convalida;*

*osservato, pertanto, che sono stati rispettati i termini di cui agli artt. 386 comma 3 e 390 comma 1 c.p.p.;*

osservato, altresì, che l'udienza di convalida è stata fissata nel termine di cui all'art. 390 comma 2 c.p.p., che in tale sede gli indagati sono stati sottoposti ad interrogatorio e che sono stati sentiti i difensori di fiducia;

*Omissis*

*considerato in diritto*

Il fermo di cui al presente procedimento è stato disposto dal P.M. a norma dell'art. 77 del d.lvo 159/2011 (c.d. codice delle leggi antimafia).

Tale norma prevede la possibilità di procedere al fermo dei soggetti elencati all'art. 4 del medesimo testo normativo.

Tra tali soggetti rientrano gli indiziati di una serie di delitti connotati da particolare allarme sociale espressamente elencati alle lettere a), b), nonché tra gli altri anche a “*coloro che debbano ritenersi, sulla base di specifici elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi*” (argomento ex art. 4 comma 1 lettera c) e 1 lettera a) d.lvo 159/2011).

Ebbene, nei confronti di tali soggetti il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 384 c.p.p., purchè si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'art. 381 del medesimo codice (cfr. art. 77 sopra citato).

Tale ultima norma deve essere intesa nel senso che allorquando i soggetti siano indiziati di delitti per i quali sia previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato e a loro volta rientrino nelle categorie di cui all'art. 4 del d.lvo 159/2011, è legittimo il ricorso al fermo anche in mancanza dell'altro presupposto previsto di regola dall'art. 384 c.p.p., ovvero del c.d. pericolo di fuga.

È pur vero che la norma appena citata (art. 77) con una espressione ambigua consente il fermo “*al di fuori dei limiti*” di cui all'art. 384 c.p.p., evenienza questa che ad una prima lettura superficiale potrebbe intendersi riferita solo ai limiti edittali di pena previsti da quell'articolo.

Tuttavia, tale interpretazione non deve ritenersi corretta, tenuto conto del fatto che lo stesso legislatore nella prosecuzione dello stesso articolo 77 richiede che comunque si possa procedere al fermo solo quando si proceda per delitti per i quali è consentito l'arresto facoltativo nella flagranza di reato.

Ove la possibilità di ricorso al fermo fosse stata prevista in deroga alla normativa generale solo in relazione al limite di pena, il legislatore si sarebbe limitato a prevedere il fermo di persone di cui all'art. 4 del medesimo testo normativo indiziate di reati per i quali era consentito l'arresto facoltativo nella flagranza di reato senza fare alcun richiamo alla deroga della previsione più generale di cui all'art. 384 c.p.p.

Del resto tale interpretazione della norma che consente il ricorso al fermo anche in mancanza di un concreto pericolo di fuga dell'indagato si concilia con la ratio che ispira la normativa dettata in relazione a particolari categorie di soggetti che devono ritenersi maggiormente pericolose, che creano maggiore allarme sociale con le loro condotte e che per tali ragioni vengono sottoposte a provvedimenti restrittivi in deroga alle regole generali.

Ciò posto, occorre verificare se gli indagati sottoposti a fermo del P.M. rientrino tra le categorie elencate nell'art. 4 del d.lvo 159/2011 per verificare la legittimità del fermo medesimo.

Tra le categorie il P.M. ha individuato quella di cui alla lettera c) dell'articolo 4 succitato, che a sua volta richiamata l'art. 1 lettera a) del medesimo testo di legge.

Occorre, dunque, verificare se gli indagati G., M., C., G. e C. siano da reputarsi, sulla base di elementi di fatto, dedite a traffici delittuosi.

In proposito si precisa che la dedizione ai traffici delittuosi può ben desumersi dagli stessi episodi delittuosi per i quali si procede al fermo.

Invero, la circostanza che nel citato articolo 77, nel momento in cui si consente il fermo dei soggetti di cui all'art. 4 (ovvero i destinatari della misura di prevenzione), non richieda che gli stessi siano stati già colpiti da diffida a norma dell'art. 1 l. 1423/56, a differenza di quanto avveniva nel vecchio testo dell'art. 4 l. 575/65 (norma che disciplinava il fermo), induce a ritenere che si possa procedere al fermo di tali soggetti anche ove non sia stata emessa alcuna misura di prevenzione nei loro confronti.

Pertanto, in mancanza di una misura di prevenzione, l'unico strumento di valutazione del Giudice che procede a verificare le condizioni soggettive legittimanti il fermo è costituito dalla disamina degli stessi fatti per i quali il fermo è stato disposto.

Del resto tale lettura ben si concilia con la stessa previsione di cui all'art. 78 del d.lvo 159/11 che, nel consentire il ricorso ad intercettazioni di *“comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale”*, subordina tale eventualità alla necessità di controllare *“i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II”*.

Pertanto la mancata richiesta di tale condizione per procedere al fermo consente di ritenere fondatamente che il Giudice possa, come detto, trarre gli elementi per ritenere i soggetti destinatari potenziali di misura di prevenzione dagli stessi fatti di reato per cui si procede.

Ciò posto, ritiene questo Giudice che tale condizione sussista per tutti i prevenuti.

Invero, il numero di episodi nei quali gli stessi sono coinvolti quali cedenti, detentori, rivenditori di stupefacente, la reiterazione dei fatti a brevissima distanza temporale l'uno dall'altro, gli importi consistenti dello stupefacente trattato e del prezzo ricavato dalla cessione, la facilità nella individuazione dei rifornitori, così come dei successivi acquirenti evidenziano una abitudine e familiarità con tale tipologia di delitto che identifica gli agenti come persone indubbiamente dedite a traffici delittuosi.

È rilevante in proposito la capacità di G., nonostante la giovane età, di prendere contatti sul territorio, individuare un soggetto (C.) con il quale concludere gli affari, reperire diversi quantitativi di sostanza (di regola non inferiore a 500 grammi, ma in alcuni casi anche fino a 2 chilogrammi di hashish), nonché diverse tipologie di sostanza (hashish e cocaina), di imporre il prezzo da praticare (non inferiore a 2.600 euro al chilogrammo).

Parimenti allarmante e, quindi, espressione certa di una abitudine nella dedizione ai traffici delittuosi, nella specie di stupefacente, è la figura di C., il quale a sua volta riceve la sostanza da G. e riesce con immediatezza a collocarla sul mercato, anche avvalendosi di diversi rivenditori, quali G. e C.. Egli inoltre agisce con una tale rapidità, in tal modo evidenziando un pieno inserimento in tale contesto delinquenziale, da richiedere continuamente altri carichi di sostanza e di diversa natura in modo da soddisfare tutte le richieste del mercato.

Deve ritenersi abitualmente dedito a traffici delittuosi anche M..

Invero, seppure, come evidenziato alle pagine 18 e ss. del presente provvedimento, lo stesso si ritenga coinvolto soltanto nell'episodio di cessione in favore di C. del 30 aprile 2011 in concorso con G., le emergenze registrate nel giugno, luglio e agosto 2011 successivi evidenziano un suo inserimento oggettivo nel mercato degli stupefacenti.

Egli, infatti, si reca personalmente a X per incontrare, insieme a G., C. e personalmente conduce con questi delle trattative relative alla cessione in favore di soggetti non identificati di X di sostanza del tipo cocaina e hashish in quantitativi rilevanti.

Invero, come detto innanzi, egli, pur manifestandosi disponibile a cedere immediatamente 6 kg di hashish, evidenzia la oggettiva temporanea difficoltà a reperire sul mercato con immediatezza 2 kg di cocaina, ragion per cui si limiterà a consegnarne qualche grammo in prova.

Non solo, il ruolo primario nella vicenda in capo al M. si desume dal fatto che egli si lamenta con C. del fatto che lo ha fatto venire inutilmente a X da Y, ove egli ha altri impegni, e pretende che il C. chiami immediatamente l'acquirente della sostanza onde potergli parlare personalmente. Il fatto poi che egli minacci il C. di andarsene immediatamente ove tale acquirente ove non compaia, evidenzia lo spessore criminale del M. che evidentemente è in grado di piazzare la sostanza presso altri acquirenti (cfr. conversazione ambientale 5 luglio 2011, allegato 38 annotazione 30 novembre 2011).

È significativa anche la conversazione registrata il successivo 30 luglio 2011 in cui M., dopo avere incontrato per il tramite di C., un potenziale acquirente di sostanza, commenta il fatto che tale soggetto verosimilmente voleva acquistare la sostanza a credito (cfr. allegato 41 annotazione sopra citata).

Pertanto, anche se in effetti non è stato poi accertato se le cessioni programmate si siano perfezionate, la portata dei dialoghi menzionati, unitamente all'episodio accertato del 30 aprile 2011, consente di ritenere che anche M. sia persona dedita abitualmente a traffici delittuosi.

Parimenti tale condizione soggettiva sussiste in capo a G..

Invero, questi si è dimostrato pienamente inserito nella organizzazione facente capo a C. dedita alla distribuzione sul territorio dello stupefacente appena giunto da P.

La sua partecipazione all'acquisto di almeno un chilogrammo di hashish in data 26 maggio 2011 da G. ed in concorso con C., il successivo occultamento in un sito noto ad entrambi, i contatti nella immediatezza presi con gli acquirenti e le relative cessioni, valutate poi unitamente all'accertato acquisto per conto del C. da parte dello stesso G. di 490 grammi di hashish (fatto questo per il quale come detto egli è stato tratto in arresto il 13 giugno 2011) attestano una sua abituale dedizione a tale traffico illecito.

In tal senso depone anche il fatto che il G. è presente al colloquio del 26 maggio 2011 sopra citato tra G. e C. in cui, mentre acquistano un chilogrammo di hashish, vengono presi gli accordi per la consegna il giorno successivo di un ulteriore quantitativo di sostanza e anche di altra natura.

La disinvoltura di tale colloquio anche alla presenza del G. esprime un ruolo di vero e proprio socio in affari di questi con il C., ruolo poi confermato dall'arresto del 13 giugno 2011 in cui per l'appunto il G. aveva ricevuto la consegna della sostanza su specifica direttiva del C.

Infine, anche C. è persona dedita a traffici delittuosi.

Egli, infatti, secondo le emergenze illustrate, si è reso responsabile dell'acquisto di sostanza stupefacente dal C. nelle date del 9 e 16 aprile 2011.

Egli, inoltre, era in procinto di ricevere in data 13 giugno 2011 da G. parte dello stupefacente che questi aveva appena ricevuto da G., ricezione che non si è perfezionata per l'intervenuto arresto del G.

Ancora, lo C. è colui che è stato contattato da C. quale possibile acquirente della sostanza stupefacente che G. e M. intendevano piazzare a X.

Egli, infine, è colui che, proprio dopo l'acquisto di stupefacente da parte di G. in data 2 agosto 2011, è stato rinvenuto con quattro panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di grammi 379,20 (fatto questo per il quale si è proceduto separatamente).

Alla luce di tutte tali considerazioni va convalidato il fermo degli odierni prevenuti.

*Sulla richiesta di misura cautelare*

In via preliminare va affermata la competenza territoriale di questo Giudice a valutare la richiesta cautelare per tutte le ipotesi di reato, ivi comprese quelle in cui sono coinvolti soggetti che concordano la cessione trovandosi in territori di competenza di diverse Autorità Giudiziarie (quindi M. e G. da una parte e C. dall'altra).

Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando si procede per i reati di acquisto di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo contrattuale tra acquirente e venditore di droga, non essendo necessaria per il perfezionarsi del delitto la materiale consegna della sostanza stupefacente: luogo di conclusione di una compravendita è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente (Cassazione penale, sez. I, 23 marzo 2007, n. 16810).

Ora, nella specie risulta che le proposte di acquisto sono state formulate da C. a M. G. (in proposito si veda l'sms inviato il 29 aprile 2011 da C. a G. in cui chiede "2x25" o ancora le conversazioni del 26 maggio 2011 in cui C. chiede a G. "due pizze", pagine 10 e 14 del presente provvedimento).

Pertanto, ricevendo C. la notizia della accettazione della proposta a X, è in tale luogo che si perfeziona l'accordo illecito e, dunque, si consuma il delitto.

Quanto poi alle ipotesi in cui non sia individuabile il luogo di conoscenza della accettazione della proposta, non sempre rintracciabile in caso di conversazioni telefoniche tra persone che si trovano in luoghi diversi, soccorrono i criteri suppletivi indicati nell'art. 9 c.p.p., passando quindi, in primo luogo, all'individuazione dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, che nella specie si individua nella consegna, sempre avvenuta a X (in proposito si veda, Cassazione penale, sez. IV, 18 ottobre /2007, n. 42740).

Ciò posto, sussistono i gravi indizi di colpevolezza dei delitti ipotizzati dal P.M. per tutte le argomentazioni appena illustrate in relazione alla convalida del fermo che si richiamano integralmente.

Naturalmente i gravi indizi devono escludersi, per le ragioni già espresse alle pagine 18-21 del presente provvedimento, per i delitti di cessione contestati a M. diversi da quello consumato il 30 aprile 2011.

Inoltre, sia per M. che per G. vanno esclusi i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cessione di stupefacente in favore di C. in data 19 febbraio 2011 (vedasi pagine 6-10 del presente provvedimento).

Le emergenze relative ai gravi indizi di colpevolezza non sono in alcun modo smentite dall'esito dell'interrogatorio reso dai fermati in sede di convalida in data 21 marzo 2011.

Infatti, quanto a G., G. e C., nessuna emergenza è in atti, essendosi gli stessi avvalsi della facoltà di non rispondere riconosciuta dall'art. 64 comma 3 lettera b) c.p.p.

Quanto invece a M., si rileva come lo stesso si sia limitato a dichiarare di avere incontrato soltanto una volta C. presso il mercato ittico di X e per ragioni connesse ad una pretesa creditoria nei confronti del fratello del C., a nome I., e ha precisato di non averlo mai più visto.

A fronte poi della illustrazione da parte del Giudice di tutte le emergenze obiettive relative ad incontri reiterati con C., lo stesso si è limitato a trincerarsi dietro un mancato ricordo.

Inoltre, anche a fronte del dato oggettivo dell'incontro documentato il 30 aprile 2011 tra egli e C. a X, lo stesso ha escluso di conoscere il C., la cui fotografia gli è stata peraltro esibita.

Il M., dunque, non solo non ha offerto al Giudice una ricostruzione alternativa alle emergenze in atti, ma ha anche negato ogni evidenza a suo carico.

Parimenti prive di significato e inidonee a sminuire il quadro indiziario a suo carico sono le dichiarazioni rese da C. nel corso dell'udienza di convalida.

Invero, lo stesso si è limitato ad affermare di avere conosciuto C. nell'anno 2002 e di non averlo più visto fino alla data dell'11 febbraio 2011 in cui si erano incontrati casualmente ad un bar. Nella occasione si erano accordati per un eventuale lavoro in muratura che C. avrebbe eseguito per il primo.

Quindi dopo due giorni si erano sentiti telefonicamente e si erano accordati per prendere un caffè, per poi decidere di non dare seguito all'accordo. Da quel momento C. ha escluso ogni contatto con C.

Pertanto, secondo le stesse ammissioni dello C., l'incontro finalizzato a prendere un caffè si era verificato due giorni dopo l'11 febbraio 2011, data da lui ricordata con certezza perché coincidente con il compleanno della fidanzata.

A fronte della contestazione del Giudice relativa alle date del 9, 16 e 17 aprile 2011 in cui sono stati registrati contatti tra la sua utenza e quella di C., in cui i due, come detto, si accordavano per prendere uno o due caffè, egli, pur riconoscendo che il numero di telefono indicato in atti era il proprio, ha riferito di non potere escludere che terzi avessero usato il telefono per chiamare il C., ovviamente a sua insaputa.

Tuttavia, lo C. ha poi escluso di avere prestato il telefono a terze persone per lunghi periodi (anche di un'ora).

Pertanto, tale sua giustificazione appare del tutto pretestuosa ove si consideri che sono stati registrati contatti tra la utenza di C. e quella di C., finalizzata a organizzare i loro incontri, in diversi orari della medesima giornata anche a distanza di ore l'una dall'altra.

Non solo, in diverse occasioni il telefono di C. riceveva la telefonata, emergenza questa che esclude un uso indebito dell'apparecchio da parte di terzi.

Ciò posto, ritiene il Giudice che sussistano le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lettera c) c.p.p. per tutti i prevenuti.

Invero, vi è il concreto pericolo che gli indagati, se lasciati in libertà, commettano altri gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, come si desume dal fatto che tutti i prevenuti risultano perfettamente inseriti nel mercato illecito degli stupefacenti, muovendosi liberamente e contattando fornitori e consumatori con disinvoltura, vi si dedicano abitualmente ed hanno ormai assunto tutti professionalità nella commissione di reati dello stesso tipo di quelli per cui si procede.

Ne consegue una spiccata pericolosità sociale in capo agli indagati certamente tale da rendere assai probabile, anzi pressoché certa, la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi, i cui limiti edittali consentono la applicazione della misura cautelare.

Tali considerazioni valgono non soltanto per C., per il quale è intervenuta la sentenza di applicazione pena irrevocabile in relazione al delitto innanzi commentato del 2 agosto 2010, ma anche per gli altri soggetti che non annoverano precedenti o hanno riportato condanne per delitti di altra indole.

Invero, in proposito giova precisare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità *“il concreto pericolo di recidiva può essere desunto anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto reato”* perché *“la negativa valutazione della personalità dell'indagato ben può fondarsi sugli specifici criteri oggettivi indicati dall'art. 133 c.p., tra i quali rientrano, appunto, la gravità del reato e le modalità della sua commissione”* (cfr. Cassazione penale, sezione I, 31 luglio 2003 n. 32324).

Ebbene, nella specie il rischio di recidiva si desume, come detto innanzi, dalle specifiche modalità dei fatti, consumati con scaltrezza e professionalità, da parte di soggetti ben inseriti nel circuito delinquenziale in cui operano, essendo ben in grado di procurarsi rifornitori di stupefacente di diversa qualità e di individuare acquirenti.



È rilevante inoltre la pervicacia manifestata dai prevenuti C., C. e G., i quali, anche a fronte dell'arresto nella flagranza di reato di G., hanno continuato a gestire i loro traffici illeciti individuando altri rivenditori.

Inoltre sussiste il pericolo che gli indagati commettano gravi delitti con l'uso di mezzi di violenza personale.

Invero, proprio di recente la polizia giudiziaria ha appreso da C., il quale nella occasione ha preteso che l'ufficiale di P.G. non rivelasse ad alcuno quanto confidatogli, che il 7 marzo antecedente era stato aggredito e minacciato di morte, anche con l'impiego di un apparecchio che emette scariche elettriche, dal C., il quale lo accusava di essere il soggetto sulle cui rivelazioni si era basata l'indagine che lo vedeva coinvolto.

In effetti proprio in quei giorni era stato loro notificato l'avviso della richiesta di proroga delle indagini da parte del P.M.

Di fronte ai tentativi di discolpa del C., il C., non solo lo minacciava di morte per l'eventualità in cui fosse stato tratto in arresto a causa delle sue dichiarazioni, ma estendeva tali minacce anche agli anziani genitori del C., dei quali mostrava di conoscere anche il domicilio (cfr. annotazione Squadra Mobile di T. del 12 marzo 2011).

Tali emergenze inducono a ritenere che quanto meno in relazione alla posizione di C., sussista il concreto pericolo che commetta gravi delitti con violenza alla persona, anche in considerazione della esistenza a suo carico di un precedente giudicato per il delitto di minaccia.

Tali considerazioni poi possono ritenersi estese anche agli indagati M. e G..

Invero, proprio l'origine delle indagini, avvenuta a seguito di una denuncia di minacce di morte patite da due soggetti di C., poi identificate nei due prevenuti suddetti, evidenzia la sussistenza di tale presupposto cautelare.

Così come gli stessi sin nel febbraio 2011 avevano posto in essere atti di minaccia in danno del C., è da ritenersi che possano rinnovare tale condotta una volta appreso delle emergenze a loro carico scaturite, come detto, dalla condotta delatoria del C.

Sussiste, altresì, la esigenza cautelare di cui all'art. 274 lettera b) c.p.p.

Invero, le emergenze appena descritte relative alla riferita aggressione del C. ai danni di C. ed alle minacce rivolte, così come la condotta minacciosa già tenuta da M. e G. in danno dei fratelli C., fa ritenere fondato il pericolo che gli stessi, ove rimessi in libertà, possano compiere atti diretti a indurre il C. a ritrattare le originarie accuse.

Tale concreto pericolo è riferibile a tutti gli indagati che si è visto essere inseriti in un circuito delinquenziale ben consolidato, ramificato sul territorio e dedito ad agire con spregiudicatezza per raggiungere gli obiettivi fissati e garantirsi anche la impunità.

Inoltre, essendo in corso le indagini per identificare gli altri soggetti coinvolti nelle condotte ascritte agli imputati, è concreto il pericolo che gli indagati, ove rimessi in libertà, agiscano al fine di pregiudicare la raccolta di ulteriori elementi investigativi.

Quanto poi alla scelta della misura da adottare, deve ritenersi idonea a garantire il soddisfacimento delle suddette esigenze cautelari, oltre che proporzionata alla gravità dei fatti ed alla pena che per essi può essere concretamente irrogata, per tutti i prevenuti la custodia cautelare in carcere.

Invero, questo Giudice ben conosce i principi espressi dalla Corte Costituzionale e dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata rispetto alle esigenze cautelari da soddisfare, ovvero che la scelta deve essere ispirata al "*minore sacrificio necessario*" (cfr. sentenze n. 299 del 2005 e n. 265 del 2010).

Tuttavia, ritiene il Giudice che le esigenze cautelari nel caso concreto possano essere soddisfatte esclusivamente con la misura più restrittiva della custodia in carcere.

Invero, tale forma di restrizione, lungi dall'essere giustificata da un giudizio anticipato di colpevolezza, è imposta da esigenze di contenimento della propulsione a delinquere dei prevenuti che non possono essere soddisfatte con misure di minore incisività.

Gli stessi, inoltre, hanno posto in essere condotte illecite in numerose occasioni nel medesimo arco temporale, perfezionando accordi aventi ad oggetto ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e di diversa natura e manifestando la capacità di individuare con rapidità da una parte (G. e M.) le fonti di approvvigionamento della sostanza, dall'altra (C., G. e C.) gli acquirenti della stessa.

Per G., M., C. e C. inoltre si rileva che gli stessi, anche dopo avere appreso dell'arresto del G., hanno deliberatamente deciso di proseguire nella attività delittuosa, in tal modo manifestando una totale incapacità di contenere i propri impulsi.

Si ritiene, pertanto, che una misura meno afflittiva non sia idonea a contenere il pericolo di recidiva.

In proposito non rileva, quanto alla posizione di G., la circostanza che per un episodio grave quale quello consumato 13 giugno 2011 il Giudice di tale procedimento ha ritenuto di applicare la misura meno grave degli arresti domiciliari.

Invero, le emergenze poste all'attenzione di questo Giudice sono molto più allarmanti rispetto a quelle prese in esame nel provvedimento sopra citato, atteso che le indagini hanno evidenziato la natura non isolata della condotta delittuosa posta in essere dall'indagato ed il suo pieno inserimento nel contesto criminale operante nel settore degli stupefacenti, tanto che sono emersi diversi ed ulteriori condotte illecite.

Lo spessore criminale oggi evidenziato giustifica il regime cautelare più grave.

Va da subito precisato che per G. la misura cautelare applicata con la presente ordinanza decorrerà dal momento dell'arresto operato a suo carico in data 13 giugno 2011 per il reato di detenzione a fini di spaccio consumato in quella data (per il quale si è proceduto separatamente).

È, invero, pacifico che tra il fatto oggetto del presente procedimento e quello oggi pendente in fase di appello relativo alla detenzione del 13 giugno 2011, sussiste una connessione c.d. qualificata, in quanto reati della medesima natura, commessi a distanza temporale brevissima (26 maggio e 13 giugno 2011), nello stesso contesto spaziale (città di Z) e con modalità analoghe, di guisa che deve ritenersi sussistente tra gli stessi il vincolo della continuazione di cui all'art. 12 comma 1 lettera b) c.p.p.

Così come pacifica è la circostanza che al momento della emissione della prima ordinanza custodiale, quindi prima ancora della richiesta di rinvio a giudizio, esistessero i gravi indizi di colpevolezza del reato per cui oggi si procede.

Trova pertanto applicazione il disposto di cui all'art. 297 comma 3 c.p.p. e, quindi, la retrodatazione della misura oggetto del presente procedimento al momento della esecuzione della prima disposta in altro procedimento.

La misura oggi applicata dovrà dunque decorrere dal 13 giugno 2011.

Infine, l'applicazione della misura applicata a tutti gli indagati non appare preclusa ai sensi del comma 2 bis dell'art. 275 c.p.p., posto che la natura e gravità dei reati per cui si procede appaiono assolutamente ostativi alla concessione, in caso di condanna, del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P. Q. M.

Visti gli artt. 391 comma c.p.p., 1, 4 e 77 D.lvo 159/2011;

CONVALIDA

il fermo di indiziato di delitto disposto dal P.M. nei confronti di G., M., C., G., C., in atti generalizzati, in data 13 marzo 2012, eseguito il 20 marzo 2012;

Visti gli artt. 272 e ss. c.p.p.

APPLICA

Nei confronti di G. in relazione ai delitti descritti al capo A) della imputazione provvisoria, escluso l'episodio consumato in data 19 febbraio 2011, ritenute le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lettere a) e c) c.p.p., la misura cautelare della custodia in carcere;

APPLICA

Nei confronti di M., in relazione al solo delitto descritto al capo A) della imputazione provvisoria, consumato il 30 aprile 2011, ritenute le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lettere a) e c) c.p.p., la misura cautelare della custodia in carcere;

APPLICA

Nei confronti di C., in relazione ai delitti descritti al capo B) della imputazione provvisoria, escluso l'episodio consumato in data 19 febbraio 2011 ed in relazione a tutti i delitti descritti al capo C) della imputazione provvisoria, ritenute le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lettere a) e c) c.p.p., la misura cautelare della custodia in carcere;

APPLICA

Nei confronti di G. in relazione ai delitti descritti al capo C) della imputazione provvisoria, escluso l'episodio consumato in data 13 giugno 2011, ritenute le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lettere a) e c) c.p.p., la misura cautelare della custodia in carcere;

APPLICA

nei confronti di C. in relazione ai delitti descritti al capo D) della imputazione provvisoria, ritenute le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lettere a) e c) c.p.p., la misura cautelare della custodia in carcere;

Dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa ai direttori degli istituti penitenziari per l'adempimento previsto dall'art. 94 disp. attuaz. c.p.p.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Marsala, 22 marzo 2012

Il Giudice per le indagini preliminari

d.ssa Annalisa AMATO